

A proposito delle risoluzioni del Mise. (Prima parte)

Imperativo obbligatorio: diffidare dai pareri del Mise perché non ci può essere alcuna credibilità nei confronti di soluzioni che non tengono conto né della dottrina né della giurisprudenza.

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Abbiamo osservato (nel senso di rilevare), con una certa costanza, la necessità, ahimè, di dover diffidare dal contenuto delle risoluzioni del Mise, in relazione al fatto che, evidentemente, l'autore (o gli autori) delle stesse non hanno una visione di insieme del diritto, ma si limitano ad esprimere i pareri sulla base della disciplina di loro competenza. Agli autori delle cosiddette risoluzioni che periodicamente vengono pubblicate on-line sul sito del Ministero dello sviluppo economico sfugge, in sostanza, che il diritto è una cosa complessa; nel senso che non si limita ad essere sinonimo di legge, certamente nota ai redattori delle note. Ciò in quanto nell'accezione ampia del termine "diritto" vi sono ricomprese la dottrina e la giurisprudenza. Precisando, peraltro, che l'interpretazione di una norma non può essere fornita da un seppur diligente funzionario ministeriale, bensì da un giudice o da un giurista con la conseguenza che ciò che il Mise pubblica è un parere, un punto di vista privo di ogni vincolatività nei confronti degli enti locali. Pertanto l'imperativo è d'obbligo. Ciò in quanto nel redigere le note sarebbe doveroso tenere conto delle conclusioni alle quali giudici e giuristi, nel trattare una specifica questione, sono già pervenuti. I casi nei quali la Direzione del Ministero è inciampata non si contano più tanto sono numerosi, e non ci si può, quindi, che limitare ai più recenti, cercando di correggere la rotta.

Parere n. 131684 del 18 luglio 2014: coesistenza in uno stesso locale del circolo privato di una attività di somministrazione di alimenti e bevande agli associati e al pubblico indistinto.

Secondo il Ministero dell'Interno non possono coesistere all'interno di un medesimo locale destinato a circolo privato, un'attività di somministrazione riservata ai soli soci, che fruisce di particolari agevolazioni fiscali, ed un'attività di pubblico esercizio aperto indistintamente a tutti. Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con la nota 557/PAS/U/011625 del 4 luglio scorso citata dal Ministero dello sviluppo economico che sulla questione specifica, invece, indica un punto di vista possibilista. Secondo il Mise, infatti a prescindere dall'obbligo di dover dimostrare il possesso dei requisiti professionali oltre che morali nel caso in cui l'attività non è destinata soltanto ai soci, ai sensi della vigente disciplina commerciale non esistono disposizioni che vietino la coesistenza delle due diverse attività anche se, ovviamente, trattandosi di attività commerciale vera e propria, in quanto effettuata ad un pubblico indistinto, il titolare non dovrebbe continuare ad usufruire delle agevolazioni amministrative e fiscali previste per i circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande in forma non commerciale ai soli soci. Ma tale interpretazione è stata confutata dal Mininterno il quale ha evidenziato come più che ad una coesistenza si tratterebbe, nel caso ipotizzato dal Mise, di una sostanziale doppia natura del medesimo esercizio, che il titolare potrebbe facilmente gestire a suo vantaggio e secondo il suo interesse, rendendo problematici i controlli di polizia amministrativa e tributaria e non solo con riguardo agli obblighi fiscali. Peraltro, è stato sottolineato, la stessa disciplina dettata dal Tulp in materia di sorvegliabilità dei locali prescrive requisiti sostanzialmente diversi per i circoli e per i bar aperti al pubblico. Infatti, mentre l'area per la somministrazione riservata ai soci deve essere ubicata all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non deve avere accesso diretto da strade, piazze ed altri luoghi pubblici, le porte e gli altri ingressi di bar e ristoranti devono consentire l'accesso diretto dalla strada.

La fondamentale questione fiscale.

Il Giudice (*Cassazione - Sezione tributaria - sentenza 2 marzo - 12 maggio 2010, n. 11456*), a tale proposito, ha affermato che: "Deve, infatti, ritenersi che l'applicazione alle associazioni sportive

dilettantistiche, ed agli altri enti associativi ivi elencati, del trattamento agevolato previsto dagli artt. 111 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati, con evidente finalità antielusiva, dall'art. 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - trattamento correlato ai fini di rilevanza sociale perseguiti dagli enti medesimi e ritenuti dal legislatore meritevoli di particolare tutela -, è soggetta alla condizione dell'inserimento, negli atti costitutivi o negli statuti, di tutte le clausole in tale norma dettagliatamente indicate (entro il termine, per le associazioni già costituite alla data del 1° gennaio 1998, del 18 dicembre 1998), nonché, ovviamente, all'accertamento - effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione - che l'attività delle associazioni si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse. Non è affatto sufficiente, pertanto, al fine della fruizione del trattamento tributario di favore in esame, né la mera appartenenza dell'ente alla categoria delle associazioni in questione, né la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica”.

Precisazioni. A questo proposito, peraltro, non va trascurato il fatto che il Mise nel citato parere non ha neppure preso in considerazione quanto dispone l'articolo **149 del Tuir [ex 111-bis]** *Perdita della qualifica di ente non commerciale* e la cui conoscenza è fondamentale perché uno dei requisiti prescritti dal dpr 235/2001:

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale (e pertanto non rientra più nella fattispecie del dpr 235/2001) qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

(da PL.COM del 10 ottobre 2014 su gentile concessione dell'Editore)